

Deliberazione della Giunta Regionale 29 marzo 2010, n. 60-13714

L.r. 15/88 e s.m.i., art. 8 comma 4: modalita' per l'accertamento dei requisiti professionali dei direttori tecnici di agenzie di viaggio in applicazione del d.lgs. 206/2007.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

di approvare, in attuazione della legge regionale 30 marzo 1988 n. 15, e s.m.i. articolo 8, comma 4, le seguenti modalità per l'accertamento dei requisiti professionali dei direttori tecnici di agenzie di viaggio ai sensi del d.lgs. 206/2007, in ciò sostituendo quanto previsto dalla DGR n. 27-9929 del 24 giugno 1996:

1. il possesso dei requisiti professionali per assumere la direzione tecnica di agenzia di viaggio e turismo è dimostrato fornendo la certificazione dell'effettivo esercizio, in uno stato comunitario dell'attività consistente nell'organizzare, presentare e vendere, a forfait o a provvigione, gli elementi isolati o coordinati (trasporto, alloggio, vitto, escursioni, ecc.) di un viaggio o di un soggiorno, a prescindere dal motivo dello spostamento;

2. ai fini del riconoscimento dell'attività professionale esercitata in Italia per dirigente di azienda si intende il raggiungimento del secondo livello di qualifica del vigente C.C.L.N. dei dipendenti delle imprese di viaggi e turismo;

3. ai fini del riconoscimento della formazione professionale prevista al punto 1), lettere b), c), e), f) dell'articolo 29 del d.lgs. 206/2007 sono ritenuti idonei i seguenti titoli di studio conseguiti in Italia (o titoli equipollenti);

a. diploma di scuola secondaria superiore ad indirizzo turistico

b. diploma di qualifica professionale ad indirizzo turistico

c. attestati relativi a corsi di formazione professionale regionale/provinciale nel settore turistico organizzati da agenzie formative

d. titoli universitari ad indirizzo turistico

4. nei casi previsti dal punto 1) lettere a) e d) dell'articolo 29 del d.lgs. 206/2007 e nei casi in cui i titoli di studio non attestino la conoscenza di due lingue straniere, questa deve essere comprovata mediante la presentazione di certificati attestanti la conoscenza linguistica rilasciati da scuole o istituti linguistici statali o legalmente riconosciuti oppure da docenti abilitati all'insegnamento delle lingue per le quali è dichiarata la conoscenza;

5. l'equivalenza dei titoli di studio conseguiti negli altri paesi dell'Unione europea deve essere attestata dalla dichiarazione di valore rilasciata dalla rappresentanza consolare italiana nel paese nel quale è stato conseguito il titolo stesso, con dichiarazione redatta in lingua italiana.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. 29/07/2002 n. 8/R.

(omissis)